

Oggetto: proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), e alla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, da ultimo modificate dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio,

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del Lazio" del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21.

VISTA la legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, recante disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici servizi di trasporto, alla legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1, recante disposizioni su sistemi tariffari e alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni sull'esercizio di trasporto pubblico non di linea;

VISTA la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 concernente il trasporto pubblico non di linea, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32 e dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Disposizione transitoria";

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";

VISTA la legge regionale 15 Settembre 2005, n. 16, "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005

CONSIDERATO che esiste una concorrenza sleale posta in essere da coloro che ottengono autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o di taxi da parte dei Comuni della Provincia di Roma e che poi di fatto vengono a svolgere la propria attività in modo illecito, nell'ambito del Comune di Roma, ed in particolare nell'ambito degli aeroporti e degli alberghi, a danno dei titolari di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Comune di Roma e dai Comuni nel cui territorio ricadono le strutture aeroportuali;



rilasciate dal Comune di Roma e dai Comuni nel cui territorio ricadono le strutture aeroportuali;

RITENUTO di dover porre un limite a questo fenomeno dell'abusivismo, mediante l'introduzione di idonei strumenti di controllo, come il documento di viaggio, il Registro regionale ed il sistema di rilevazione automatica e/o satellitare;

CONSIDERATO che l'introduzione di queste ulteriori forme di controllo, di fatto non è superfluo mantenere il principio che sia il prelevamento dell'utente che l'inizio del servizio avvengano nell'ambito del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

RITENUTO necessario, inoltre, stabilire dei criteri che garantiscano un riequilibrio delle autorizzazioni dei servizi pubblici non di linea rilasciate in soprannumero rispetto al fabbisogno reale dei singoli Comuni, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalle Province, al fine di garantire un mercato basato su corretti principi di libera concorrenza;

RITENUTO quindi di dover modificare gli articoli della citata legge regionale 26/10/1993, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, che siano in contrasto con i principi sopra esposti;

VISTA relazione di accompagnamento alla proposta di legge in questione;

PRESO ATTO che il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), e alla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, da ultimo modificate dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16)" composta di n. 12 articoli e di una relazione allegata, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 53 (Disposizioni per l'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), alla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, da ultimo modificate dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16).".

Raus
102

SOMMARIO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, come modificato dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 58/1993, da ultimo modificato dalla l.r. 7/2005	4
Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 58/1993, come modificata dalla l.r. 7/2005	4
Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 bis della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005	6
Art. 5 - Abrogazione dell' articolo 5 ter della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005	7
Art. 6 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005	8
Art. 7 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 58/1993	9
Art. 8 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 58/1993	10
Art. 9 - Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 58/1993 inserito dalla l.r. 7/2005	11
Art. 10 - Inserimento dell'articolo 23 bis alla l.r. 58/1993	12
Art. 11 - Inserimento dell'articolo 23 ter alla l.r. 58/1993	13
Art. 12 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, come da ultimo modificato dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 ..	14

Rac
92

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, come modificato dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

“2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato la licenza. Nel suddetto territorio la prestazione è obbligatoria. Per le destinazioni oltre il territorio comunale la prestazione è subordinata al previo assenso del conducente.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005, è abrogato.

Flu

W

Art 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 58/1993, da ultimo modificato dalla l.r. 7/2005)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 58/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 7/2005, dopo le parole: "dall'articolo 10, commi 3 e 4" sono inserite seguenti: ", nonché dagli articoli 10 bis e 23 bis,".

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 53/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 7/2005, dopo le parole: "dall'articolo 10, commi 3 e 4" sono inserite le seguenti: ", nonché dall'articolo 10 bis,".

Rae
ME

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 58/1993, come modificata dalla l.r. 7/2005)

1. L'articolo 5 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica ed avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione, tempo e/o viaggio. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco."

Paris
RU

Art. 4

(Modifiche all'articolo 5 bis della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005)

1. L'articolo 5 bis della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 bis

(Collegamenti con porti e aeroporti)

1. Per i collegamenti con i porti e gli aeroporti aperti al traffico civile, fermo restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare il servizio di taxi esclusivamente i titolari di licenze rilasciate dal Comune di Roma e dai comuni capoluogo di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione, in conformità con i criteri stabiliti dalle province ai sensi dell'articolo 13 bis, del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.".

Ber
uu

Art. 5

(Abrogazione dell' articolo 5 ter della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005)

1. L'articolo 5 ter della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005, è abrogato.

Ree

10

Art. 6

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005, è abrogato.

100 *Paio*

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 58/1993)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

(Documento di viaggio)

1. Al fine di consentire un adeguato controllo del rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, l'esercente il servizio di noleggio con conducente di autovettura tenuto a conservare a bordo dell'autovettura un documento di viaggio progressivamente numerato e vidimato dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Nel documento di viaggio sono riportati tutti i dati relativi al titolare dell'autorizzazione, al conducente in servizio, al mezzo utilizzato per il noleggio all'ubicazione della rimessa, nonché l'ora di partenza per lo svolgimento del servizio precedentemente prenotato, il nominativo del cliente, l'indirizzo del luogo in cui il cliente deve essere prelevato e l'ora presunta del prelevamento, il luogo di destinazione con l'ora presunta di arrivo, gli estremi dell'eventuale permesso per accedere alle zone traffico limitato, l'orario presunto di conclusione del servizio presso l'autorimessa.

3. Il documento di viaggio deve essere esibito a richiesta delle autorità preposte alla vigilanza. Il titolare dell'autorizzazione ed il conducente sono responsabili in solida della tenuta e della corretta compilazione del documento di viaggio.

4. Con regolamento regionale sono definiti, lo schema tipo del documento di viaggio, i criteri per la relativa tenuta e conservazione, anche ai fini del rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché la data di effettiva decorrenza dell'obbligatorietà della tenuta del suddetto documento.".

MP *Rant*

Art. 8

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 58/1993)

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

"5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno, di dimensioni di venti centimetri per quindici centimetri, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero dell'autorizzazione stessa e il relativo anno di rilascio. Le autovetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero della stessa."

to
Rou

Art. 9

(Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 bis della l.r. 58/1993, inserito dalla l.r. 7/2005, sono inseriti i seguenti commi:

"4 bis. La provincia, decorso inutilmente il termine per l'invio alla stessa provincia di regolamenti adeguati ai criteri di cui al comma 1, comunica alla Regione l'elenco dei comuni inadempienti ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo.

4 ter. Ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto regionale il potere sostitutivo esercitato, previa diffida al comune ad adempiere entro un congruo termine direttamente dalla Giunta regionale ovvero, sulla base di una sua decisione, attraverso la nomina di un commissario ad acta dal parte del Presidente della Regione. Il comune inadempiente è comunque legittimato a provvedere autonomamente fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo."

Ben
100

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 23 bis alla l.r. 58/1993)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis

*(Registro regionale degli esercenti il servizio di noleggio con
conducente mediante autovettura.)*

1. Al fine di garantire un quadro di riferimento unitario sul numero complessivo e sulla distribuzione territoriale delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), è istituito, presso l'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL), un apposito registro regionale cui sono tenuti ad iscriversi i titolari, singoli o associati, di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente autovettura.

2. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di tenuta del registro, di iscrizione e di aggiornamento, nonché la data di effettiva decorrenza dell'obbligatorietà dell'iscrizione.”.

RB
@

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 23 ter alla l. n. 58/1993)

1. Dopo l'articolo 23 bis della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

"Art. 23 ter

(Sistema di controllo automatico e/o satellitare)

1. Al fine di rendere efficace il controllo sull'ottenimento agli obblighi previsti dalla presente legge, è istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione tecnica con il compito di studiare e proporre un idoneo sistema di rilevazione automatica e/o satellitare, nell'ambito del territorio regionale, degli spostamenti delle autovetture autorizzate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, individuando altresì adeguate forme di gestione dello stesso.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale è stabilita la durata della commissione nonché la relativa composizione, che deve comunque garantire la presenza di esperti designati dal Comune di Roma. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione.

3. Sulla base degli studi e delle proposte della commissione, la Regione provvede ad effettuare tutti gli interventi necessari, ivi compresi quelli normativi, per l'attivazione del sistema, prevedendo altresì eventuali contributi a favore dei titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 per l'installazione sulle autovetture dei dispositivi di rilevazione automatica.".

Art. 12

*(Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7,
come da ultimo modificato dalla legge regionale 15 settembre 2005, n. 16)*

1. L'articolo 18 della l.r. 7/2005, come modificato dalla l.r. 16/2005, è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni normative previgenti qualora incompatibili con le modifiche apportate alla l.r. 58/1993.

2. In fase di prima applicazione della presente legge le province determinano i criteri previsti dall'articolo 13 bis della l.r. 58/1993 entro il 31 gennaio 2006. Entro successivi centoventi giorni i comuni adeguano i propri regolamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

3. Fino alla data di adeguamento dei regolamenti comunali ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 4, della l.r. 58/1993, è sospeso il rilascio da parte dei comuni di nuove autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, con esclusione di quelle di cui ai concorsi pubblici già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A seguito del primo adeguamento dei regolamenti comunali ai sensi del comma 1, le province indicano apposite conferenze con i comuni al fine di:

- a) rilevare, nei rispettivi ambiti territoriali, le eventuali eccedenze delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente già rilasciate rispetto ai limiti numerici previsti dai suddetti regolamenti;
- b) definire criteri omogenei per l'eventuale riassegnazione, nei rispettivi ambiti territoriali o anche nell'ambito di province diverse, delle autorizzazioni in eccedenza ai comuni legittimati, sulla base dei regolamenti adeguati, al rilascio di nuove autorizzazioni.

5. Ai fini della riassegnazione di cui al comma 4, lettera b), i comuni possono prevedere nell'ambito dei bandi di concorso pubblico concernenti il rilascio dell'

autorizzazioni, titoli preferenziali a favore dei partecipanti che risultino titolari di autorizzazioni in eccedenza, a condizione che gli stessi comunicino ai comuni la rinuncia a tutte le suddette autorizzazioni.

6. Gli enti locali che hanno affidato servizi integrativi di trasporto pubblico di linea ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, possono, su richiesta dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano regolarmente il suddetto servizio integrativo, trasformare i relativi affidamenti in autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Tali autorizzazioni o licenze sono considerarsi in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai regolamenti comunali e non possono essere cedute a terzi.

7. Nelle more della costituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 20 della Lr. 58/1993, come modificato dalla presente legge, continuano a operare la commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.".